

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 152**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA  
(AZARA)

**Liberazione condizionale dei condannati per reati commessi per fine politico e non menzione nei certificati penali di condanne dei tribunali militari alleati**

*Seduta del 22 settembre 1953*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente disegno di legge ha lo scopo di completare il quadro di clemenza nei riguardi di coloro che sono stati condannati per reati politici commessi entro il 18 giugno 1946, e di coloro che sono stati condannati per reati di non grave entità dai tribunali militari alleati.

Esso quindi è strettamente connesso con il disegno di legge relativo alla delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e indulto, che contemporaneamente viene sottoposto al vostro esame.

Dall'articolo 1, che deroga all'articolo 176 del Codice penale, sono favoriti i condannati politici in quanto si consente che essi possano essere ammessi alla liberazione condizionale indipendentemente dalla quantità della pena espiata e di quella da espiare. In modo speciale sono favoriti i latitanti i quali non hanno usufruito degli indulti finora concessi per non essersi costituiti in carcere nel termine prescritto. Per rientrare nella normalità, essi troveranno un incitamento a costituirsi nella prospettiva che il periodo di detenzione potrà essere molto abbreviato.

Con l'articolo 2, che deroga agli articoli 606, 607, 608 del Codice di procedura penale, si elimina l'eventuale pregiudizio che potrebbe

derivare dalla menzione, nei certificati penali richiesti dai privati e da pubbliche autorità, diverse da quelle giurisdizionali penali, di alcune condanne inflitte dai tribunali militari alleati. Frequenti furono le condanne per furto o ricettazione anche in relazione a cose di lievissimo valore. Perciò si è stabilito che le condanne, delle quali non deve essere fatta menzione nel certificato penale, sono soltanto quelle relative a reati punibili con pena detentiva non superiore a sei anni, sola o congiunta a una pena pecuniaria.

Non si è estesa la non menzione a condanne per reati più gravi, come l'omicidio, la rapina, la falsità in moneta e simili, in quanto non sembra opportuno che tali condanne non risultino dai certificati penali soltanto perché esse furono pronunciate dai tribunali militari alleati, le cui decisioni, per l'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1944, n. 162, hanno la stessa efficacia delle sentenze pronunciate dai tribunali italiani.

Si stabilisce inoltre che, per determinare quali siano le condanne di cui non si deve fare menzione, si abbia riguardo alla legge penale italiana, sia per il titolo del reato sia per il massimo della pena.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ART. 1.

Ai condannati per reati commessi, entro il 18 giugno 1946, per fine prevalentemente politico e per reati a questi connessi può essere concessa la liberazione condizionale, anche se i condannati non hanno scontato metà della pena e se il rimanente di essa supera i cinque anni.

### ART. 2.

Nei certificati del casellario giudiziale richiesti da autorità, diverse da quelle che hanno giurisdizione penale, o da persone private, non sono menzionate le sentenze di condanna pronunciata dai tribunali militari alleati per reati per i quali è stabilita dalla legge una pena detentiva, sola o congiunta a pena pecuniaria, non superiore ad anni sei o una pena pecuniaria.

Per determinare la pena detentiva si ha riguardo alle disposizioni della legge penale italiana con esclusione degli aggravamenti stabiliti da provvedimenti delle autorità militari alleate.

### ART. 3.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica